



Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

PORTE ESTERNE PEDONALI DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA – EN 14351-1+A2

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR (UE) n° 305/2011

Indice

1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI.....	3
3.	DEFINIZIONI.....	3
4.	CONDIZIONI GENERALE.....	5
5.	IMPEGNI DI IRCCOS.....	5
6.	IMPEGNI DEL RICHIEDENTE.....	6
7.	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....	6
7.1	ACCORDO TRA LE PARTI PER LA CERTIFICAZIONE.....	6
7.1.1	SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ DI PROVA.....	8
7.2	ATTIVITÀ VALUTATIVE INIZIALI.....	9
7.2.1	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE “CAPACITÀ DI SBLOCCO”.....	9
7.2.2	ATTIVITÀ DI ISPEZIONE INIZIALE ALLA FABBRICA.....	9
7.3	RILIEVI IDENTIFICABILI IN FASE DI ISPEZIONE ALLA FABBRICA.....	11
7.4	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	12
7.4.1	USO DEI LOGHI E DEL CERTIFICATO.....	13
7.4.2	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) ED ETICHETTA CE.....	14
8.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
9.	RINNOVO DELL’ACCORDO DI CERTIFICAZIONE.....	15
10.	MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE.....	16
10.1	MODIFICHE AI PRODOTTI E/O PROCESSI E/O DOCUMENTI.....	16
10.1.1	MODIFICHE APPORTATE DALL’INTESTATARIO.....	16
10.1.2	MODIFICHE DELLA SEDE PRODUTTIVA.....	16
10.1.3	MODIFICHE SU RICHIESTA DI IRCCOS.....	16
11.	RINUNCIA, SOSPENSIONE, DINIEGO E REVOCA.....	17
11.1	RINUNCIA.....	17
11.2	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI IRCCOS.....	17
11.2.1	SOSPENSIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE.....	17
11.2.2	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO.....	18
11.3	SOSPENSIONE VOLONTARIA DELLA CERTIFICAZIONE.....	19
12.	RIATTIVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SOSPESA.....	19
12.1	RIATTIVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SOSPESA DA PARTE DI IRCCOS.....	19
12.2	RIATTIVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SOSPESA VOLONTARIAMENTE DALL’INTESTATARIO.....	19
12.3	RIATTIVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SOSPESA NEL CASO DI MODIFICA DELLA SEDE PRODUTTIVA.....	20
12.4	DINIEGO DELLA CERTIFICAZIONE.....	20
12.5	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	21
13.	REVISIONE DEL CERTIFICATO.....	22
13.1	REVISIONE DEL CERTIFICATO PER ESTENSIONE O RIDUZIONE.....	22
13.2	REVISIONE DEL CERTIFICATO PER SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE.....	23
14.	TARIFFE.....	23
15.	LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ.....	23
15.1	OBBLIGHI DI LEGGE E REQUISITI COGENTI, RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE, MANLEVA.....	23
15.2	CLAUSOLA DI DECADENZA.....	23
15.3	CONTRATTO.....	23
15.4	COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PER OBBLIGO DI LEGGE.....	24
15.5	RECLAMI.....	24
15.6	RICORSI.....	24
15.7	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	24

1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le procedure per il rilascio di Certificati della costanza della prestazione di prodotto per il quale IRCCOS S.r.l. è stato autorizzato secondo il Decreto L.gsl n. 106 del 16 giugno 2017, e notificato per svolgere funzione di NB ai sensi del Regolamento CPR n. 305/2011.

Il prodotto da costruzione oggetto del presente Regolamento è definito dalla norma di prodotto EN 14351-1+A2 “Porte esterne pedonali da impiegare lungo le vie di fuga”.

2. Riferimenti normativi e Regolamenti

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
- Decreto Lgsl n. 106 del 16 giugno 2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011”
- Regolamento Delegato (UE) n. 157/2014
- Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
- Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014
- Regolamento Delegato (UE) n. 2769/2024
- LS-02 “Elenco norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione”
- ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”
- ISO/IEC 17067:2013 “Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto”
- EA-2/17 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”
- UNI CEI 70006:2008 “Valutazione della conformità – Linee guida per un sistema di certificazione di terza parte per prodotti”
- IAF ID 12:2015 “Principles of remote assessment”
- RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte generale”
- RG-01-03 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio”
- RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA”
- ISO/IEC 17020” Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”
- ISO/IEC 17025 “Conformity assessment – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”
- DT-01-DC “Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB ri-chiedenti tale tipologia di accreditamento”
- ISO/IEC GUIDE 28:2004 “Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products”
- EN 14351-1 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”
- Position Papers emessi dal GNB-CPR in riferimento all’operato degli Organismi Notificati in merito ai processi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione.

3. Definizioni

Prodotto da costruzione: Prodotto destinato ad essere incorporato in modo permanente nelle Opere e commercializzato come tale. Comprende materiali, elementi e componenti (singolarmente od in kit di assemblaggio) di sistemi prefabbricati o di impianti che consentono alle Opere di soddisfare le Caratteristiche Essenziali della CPR.

Norma Tecnica Armonizzata – EN: La norma armonizzata è una specificazione tecnica adottata da un ente di normazione europeo (CEN, CENELEC) sulla base di un mandato della Commissione CE, nel quadro di orientamenti e procedure prestabiliti. Essa costituisce una corsia privilegiata, poiché garantisce la conformità alle direttive. Si parla in questo caso di "presunzione di conformità" alle caratteristiche essenziali del Regolamento. Per il Regolamento Prodotti da Costruzione il rispetto delle norme tecniche

armonizzate è di fatto obbligatorio per poter apporre la marcatura CE, dopo la pubblicazione del riferimento sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ) ed al termine del periodo di coesistenza indicato.

Organismo di Certificazione: Nell'ambito della CPR è l'organismo indipendente notificato ai sensi dell'art. 43 che opera per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione alle specificazioni tecniche europee e che rilascia certificati della costanza della prestazione di prodotto in conseguenza del AVCP applicabile, assumendo la responsabilità, laddove applicabile, dell'operato degli Organismi di Ispezione e dei Laboratori di prova.

Notified Body (NB): è un Organismo di certificazione o Ente di Certificazione o Laboratorio di Prova autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi.

Richiedente: fabbricante o persona incaricata dal fabbricante che chiede ad IRCCOS di valutare la fattibilità della certificazione di prodotti da esso costruiti

Intestatario: Il fabbricante o persona incaricata dal fabbricante che è in possesso della Certificazione di prodotti da esso costruiti.

Certificazione di un prodotto: procedura attraverso la quale un Ente terzo, quindi un Organismo di Certificazione di prodotto, dà evidenza che, con ragionevole attendibilità, un prodotto definito è conforme ad uno o più documenti normativi

Dichiarazione di prestazione: Documento redatto dal fabbricante all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato in cui si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali

Documento normativo: documento che definisce i requisiti richiesti ad un prodotto; il documento può intendersi, ad esempio, come: regola, norma, specifica tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, disciplinare tecnico

Schema di certificazione: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure

Responsabile della Certificazione (DT): Funzione di IRCCOS incaricata di gestire e approvare i processi di valutazione

Organo Decisionale Certificazione (ODC): Funzione di IRCCOS incaricata di prendere le decisioni in merito a delibera, mantenimento, sospensione, riattivazione e revoca dei certificati

Certificato di Costanza della Prestazione ("Certificato"): certificato emesso in conformità al sistema 1 di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Documento rilasciato da IRCCOS che, sulla base di verifiche, esami e prove, attesta che il campione di un materiale o prodotto soddisfa i requisiti che consentono l'attribuzione di un livello e/o classe identificativa di una caratteristica tecnica prestazionale, in conformità a quanto stabilito da una norma tecnica e/o legislativa.

Licenza: documento che definisce i prodotti e le eventuali regole particolari (limitazioni, esclusioni, restrizioni) di utilizzo di un Certificato di Costanza della Prestazione, il cui rilascio è vincolato all'approvazione di un Regolamento di Certificazione

Sospensione del Certificato: sospensione della certificazione che può prevedere l'interruzione di produzione e/o vendita del prodotto oggetto di Certificato, in base alla natura del rilievo;

Revoca del Certificato: cessazione della certificazione che prevede il ritiro permanente del certificato e l'interruzione di produzione e/o vendita del prodotto oggetto di Certificato.

FPC: Piano di fabbricazione e controllo. Insieme delle procedure di controllo permanente della produzione, del personale, degli strumenti e in generale delle risorse disponibili e impiegate nello stabilimento di fabbricazione del prodotto, in accordo con le specifiche tecniche armonizzate

Notified Body (NB): Ente notificato. Organizzazione designata da un Paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima della loro immissione sul mercato.

TT: Type Testing (Prove di tipo). Prove atte a valutare la corrispondenza al tipo approvato e la conformità ai requisiti previsti dalle norme armonizzate di riferimento.

Visita Ispettiva: valutazione della conformità effettuata mediante osservazioni e giudizi associati, laddove opportuno, a misurazioni, prove o metodologie di controllo, eseguita da ispettori.

NC di Prodotto o di FPC (NC+): Rilievo di maggiore importanza che compromette direttamente la costanza della produzione e della prestazione del prodotto in esame e che prevede l'interruzione della produzione e il ritiro dal mercato del/i prodotto/i oggetto della certificazione e/o del FPC.

Piano gestione rilievi: Documento in cui il Richiedente/Intestatario comunica a IRCCOS i trattamenti e le azioni correttive per ogni rilievo riscontrato e le tempistiche in cui verranno attuati;

Trattamenti e azioni correttive: Soluzioni e adeguamenti comunicati all'interno del piano risoluzione rilievi con l'obiettivo di analizzare e risolvere uno o più rilievi riscontrati in fase di ispezione

Delibera di Certificazione: comunicazione su carta intestata IRCCOS dell'Organo Decisione di Certificazione "ODC" che accompagna ogni nuova emissione del Certificato contenente in maniera sintetica le motivazioni del nuovo documento.

Sistema AVCP: sistema valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Dichiarazione di Prestazione (DoP): Documento redatto su responsabilità dell'Intestatario riportante la prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle caratteristiche pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

Giorni: nel presente documento, ogni riferimento al termine giorni fa riferimento a giorni lavorativi.

4. Condizioni generale

La certificazione di prodotto potrà compiersi solo se sono state soddisfatte tutte le richieste previste nello schema di certificazione specifico, sia in riferimento alla capacità di produrre il prodotto in conformità con quanto disposto documentalmente, sia in riferimento alla capacità di garantire il mantenimento di tale conformità ai requisiti specificati.

IRCCOS sarà responsabile di valutare la capacità del Cliente di gestire e mantenere la conformità del prodotto oggetto di certificazione, ma è solo il Cliente ad essere responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge.

5. Impegni di IRCCOS

IRCCOS concede libero accesso ai propri servizi alle organizzazioni richiedenti la certificazione o altri servizi, senza alcuna discriminazione. IRCCOS può comunque rifiutarsi di accettare una domanda o di mantenere un contratto di certificazione con un Cliente per dimostrate e insindacabili ragioni, informandone il Richiedente.

IRCCOS non esercita alcuna attività di consulenza in nessuno dei propri servizi offerti in ambito di Certificazione.

IRCCOS si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute, comprese le informazioni ricevute da fonti diverse dal cliente stesso, ed intraprendere tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare la divulgazione di tali informazioni a terzi.

IRCCOS si assicura che i valutatori utilizzati in attività di certificazione non abbiano avuto rapporti contrattuali con i clienti coinvolti nell'attività di certificazione a partire dagli ultimi due anni dalla data dell'impegno assunto e per almeno due anni successivi a tale incarico. I valutatori utilizzati si obbligano, a tale scopo, a confermare per iscritto siffatta loro imparzialità.

Le decisioni di IRCCOS sono basate sulla valutazione di un insieme di evidenze oggettive, quali attività di prova e verifica ispettiva. IRCCOS non assume nessun obbligo circa l'esito positivo di tali attività e, quindi, di emissione del certificato. IRCCOS riconosce l'importanza di imparzialità nella certificazione e per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando conflitti di interesse. Un apposito Comitato di Salvaguardia, rappresentativo delle parti interessate alla certificazione, ha compito di vigilare sul rispetto dell'imparzialità.

Il Comitato di Salvaguardia sarà costituito almeno una volta all'anno e in caso di particolari situazioni decisionali in cui è richiesta la garanzia d'imparzialità.

IRCCOS si impegna ad informare l'Autorità Notificante e le Amministrazioni competenti:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica.

IRCCOS si impegna ad informare gli enti notificati:

- a) di qualunque diniego, sospensione o ritiro di certificati per motivi tecnici (mancata risoluzione di non conformità).

IRCCOS si impegna ad informare quanto prima il Richiedenti e/o gli Intestatari nell'eventualità in cui dovesse perdere l'abilitazione ad operare in specifici ambiti CPR (di cui il prodotto oggetto della certificazione fa parte) e di conseguenza alla possibilità di emettere Certificati.

6. Impegni del Richiedente

Il Richiedente che ha volontà di ottenere e mantenere una certificazione, si impegna a:

- Adempiere agli obblighi previsti dal regolamento CPR, al quale per l'intero si vincola;
- Consentire le attività di verifica e ispezione, mettendo a disposizione di IRCCOS la documentazione pertinente, consentendo altresì l'accesso ai propri siti ed a quelli dei propri fornitori, a semplice richiesta di IRCCOS;
- Consentire attività di verifica in presenza di osservatori, quali, ad esempio, personale IRCCOS in addestramento, ispettori degli enti di accreditamento e/o rappresentanti delle Amministrazioni competenti su richiesta di IRCCOS;
- Informare tempestivamente IRCCOS di ogni provvedimento in corso relativamente alle certificazioni ottenute con quest'ultima;
- Informare tempestivamente IRCCOS in caso di reclami/segnalazioni dal mercato che possano essere riferibili all'attività di certificazione svolta da IRCCOS;
- Rispettare le indicazioni di IRCCOS in merito a quanto previsto durante le fasi di verifica, ispezione, certificazione e mantenimento;
- Impegnarsi a rispettare il presente Regolamento in ogni suo punto e sue successive revisioni comunicate secondo le modalità descritte al par. 10;
- A certificazione ottenuta, far pervenire tempestivamente copia della DoP ad IRCCOS.

7. Processo di certificazione

7.1 Accordo tra le parti per la certificazione

Ricevuta la richiesta, IRCCOS rende disponibili i seguenti documenti al Richiedente:

- DOC 165 "*Domanda di Certificazione*";
- DOC 165bis "*Domanda di certificazione_Integrazione componenti non CE*" (se previsto);
- DOC 152 "*Offerta analisi preliminare di certificazione*";
- DOC 161 "*Regolamento Certificazione_Porte via di Fuga_EN14351-1+A2*".

La domanda deve pervenire all'Organismo di Certificazione di IRCCOS mediante la compilazione del documento DOC 165 "*Domanda di Certificazione*" da inviare in formato word ed in formato pdf. La domanda deve riferirsi ad uno specifico prodotto o ad un gruppo di prodotti per i quali è richiesta la certificazione da parte del richiedente.

Nel caso in cui le cerniere e/o i dispositivi di emergenza ed antipanico non risultassero già certificati, la domanda dovrà prevedere anche la compilazione del documento DOC 165bis "*Domanda di certificazione_Integrazione componenti non CE*", anch'essa da inviare in formato word ed in formato pdf. La domanda deve riferirsi ad uno specifico prodotto o ad un gruppo di prodotti per i quali è richiesta la certificazione da parte del richiedente.

Il richiedente deve inviare la domanda di certificazione alla segreteria di certificazione (di seguito indicata come "SC") insieme al presente Regolamento e al DOC 152 "*Offerta analisi preliminare di certificazione*", entrambi firmati per accettazione.

L'indirizzo a cui inviare la documentazione è ispezioni@irccos.com.

Nel caso la produzione di porte si svolga in più sedi produttive si richiede la compilazione di una domanda per ogni stabilimento, indicando per ciascuno stabilimento solamente i sistemi che sono prodotti nello specifico sito.

Si riporta estratto del DOC 165 "*Domanda di Certificazione*" da compilare in ogni sua parte e da corredare dei documenti necessari ad evidenza di quanto descritto dal Richiedente:

INFORMAZIONI
Data della domanda
Ragione sociale del Richiedente
Indirizzo della Sede legale
Numero di telefono Indirizzo e-mail
Referente e relativi dati di contatto
Norma di riferimento per cui è richiesta la certificazione
Indicare se per i prodotti oggetto della certificazione è attualmente attivo un certificato di costanza della prestazione emesso da un altro Organismo Notificato
Luogo di fabbricazione/ produzione del prodotto oggetto della domanda, indirizzo completo
Numero di linee produttive differenti oggetto di certificazione (per linee differenti si intendono linee produttive operanti su profili di materiali diversi nello stabilimento oggetto della presente domanda)
Visura camerale in corso di validità legale (6 mesi), oppure documentazione dal Registro Europeo delle Imprese (EBR) per i clienti UE o documento equivalente per i clienti extra-UE

Tabella 1

INFORMAZIONI FPC
Manuale FPC e/o Manuale Qualità, con riferimento a regolamenti, procedure, istruzioni operative, etica aziendale e liste di controllo utilizzate nella valutazione e verifica della costanza della prestazione
Descrizione generale delle attività svolte dalla società. Descrizione di eventuali laboratori e/o attrezzature per l'ispezione del prodotto e/o parti del prodotto.
Indicazione del numero dei dipendenti / collaboratori e relative funzioni (es. Organigramma aziendale, mansionario, ecc...)
Informazioni concernenti l'affidamento di processi all'esterno (es. parziale lavorazione conto terzi) che possano interessare la conformità del prodotto (o la certificazione stessa). Eventuali evidenze di sorveglianza/verifica eseguite presso gli stessi.
Per il Responsabile di produzione e per il Responsabile FPC (di ogni sede produttiva) indicare nominativo, competenze ed esperienza professionale (per es. allegare Curriculum Vitae)

Tabella 2

SISTEMI DA CERTIFICARE	DOCUMENTAZIONE TECNICA	MANIGLIONE ANTIPANICO	CERNIERE
<i>Esempio. Porta T45H</i>	<i>Esempio. Allegato 15</i>	<i>Esempio: allegato 16</i>	<i>Esempio: allegato 17</i>
<i>Esempio. Porta T60H</i>			
.....			

Tabella 3

La domanda sarà accettata solo quando compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati richiesti. È necessario compilare una riga per ogni singola combinazione di *profilo (prodotto da certificare), cerniera, maniglione* (vedi Tabella 3). IRCCOS valuta la completezza delle informazioni ricevute e, qualora vi fosse la capacità di soddisfare la richiesta, pianifica il processo di certificazione. Questa fase viene considerata a tutti gli effetti parte del processo certificativo.

Si riporta estratto del DOC 165bis “Domanda di certificazione_Integrazione componenti non CE” da compilare in ogni sua parte e da corredare dei documenti necessari ad evidenza di quanto descritto dal Richiedente:

	INFORMAZIONI	RISPOSTE	Rif. ALLEGATO n.	ESITO a cura di IRCCOS
1	Ragione sociale del Richiedente			
2	Norma di riferimento per cui è richiesta la valutazione della conformità	☐ EN 1935 ☐ EN 1125 ☐ EN 179 ☐ EN 13637		
3	Descrizione e codice identificativo del componente oggetto di valutazione della conformità			
4	Ragione sociale del produttore del componente oggetto di valutazione della conformità (in caso di produzione affidata ad un fornitore esterno)			
5	Luogo di fabbricazione/ produzione del componente, indirizzo completo (in caso di produzione affidata ad un fornitore esterno o in caso di produzione presso stabilimento diverso da quello in cui è prodotta la porta)			
6	Procedure e/o processi utilizzati per la verifica del FPC di produzione del componente oggetto di valutazione della conformità.			
7	Prove di tipo per la valutazione della conformità (se già svolte, allegare Rapporti di prova rilasciato da Laboratorio notificato)	☐ già svolte presso laboratorio: _____ ☐ da svolgere		

La verifica documentale può avere esito negativo e bloccare l'iter di certificazione.

Nel caso in cui non vi siano le condizioni sufficienti per soddisfare la richiesta di certificazione, o se il Richiedente valuta non soddisfacenti i risultati della stessa, si obbliga comunque a rispettare i termini di pagamento imposti da IRCCOS per il servizio di analisi preliminare. In tal caso, quindi, verrà comunque richiesto il compenso previsto dall'offerta DOC 152 “Offerta analisi preliminare di certificazione”.

Nel momento in cui la fase di analisi è avvenuta, non è possibile fare richiesta ad IRCCOS di modificare e/o integrare i prodotti oggetto di analisi. Se il Richiedente non reputa soddisfacente i risultati ottenuti dalle suddette analisi, deve tempestivamente informare IRCCOS.

La SC invierà successivamente al Richiedente il DOC 164 “Offerta Certificazione” e il DOC 85 “Accettazione Offerta Certificazione” per la definizione dell'accordo tra le parti dell'intero servizio di certificazione. Anch'essi dovranno essere restituiti firmati per accettazione all'indirizzo ispezioni@irccos.com.

7.1.1 SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ DI PROVA

Qualora le cerniere e/o i dispositivi di emergenza ed antipanico non risultassero già conformi alle suddette norme, IRCCOS proporrà al Richiedente la valutazione della conformità di tali prodotti mediante il subappalto delle attività di prova ad altro Laboratorio Notificato; il Richiedente dovrà farsi carico di mantenere il controllo della produzione di fabbrica (FPC) e la costanza delle prestazioni per le componentistiche non marcate CE inserite all'interno della propria domanda di Certificazione.

La parte di attività di certificazione concessa in subappalto è la sola attività di prova in sistema 1 secondo l'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011, lettera b) comma i).

Tale processo si svolgerà attraverso l'individuazione di un altro Laboratorio, con accreditamento in corso di validità, preventivamente valutato da IRCCOS e che sia in grado di rispondere a tutti i requisiti dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 305/2011.

L'accordo tra IRCCOS e il Laboratorio subappaltante è definito da specifico contratto.

IRCCOS si assume comunque tutte le responsabilità dell'attività svolta dal Laboratorio subappaltante; la verifica del mantenimento della costanza delle prestazioni delle componentistiche sprovviste di marcatura CE e la verifica del controllo della produzione saranno svolte direttamente da IRCCOS.

La proposta di subappalto delle attività di certificazione ad altro Laboratorio accreditato verrà indicata al Richiedente all'interno dell'"Offerta Certificazione" DOC 164 e nel DOC 85 "Accettazione Offerta Certificazione", che dovranno essere restituiti firmati per accettazione all'indirizzo ispezioni@irccos.com.

7.2 Attività valutative iniziali

7.2.1 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE "CAPACITÀ DI SBLOCCO"

La norma di prodotto di riferimento prevede che l'attività di prova iniziale sia basata su una verifica documentale: i dispositivi d'uscita d'emergenza, le cerniere e i dispositivi antipanico installati sulle porte esterne pedonali su vie di fuga devono essere conformi alle EN 179, EN 1125, EN 1935, al prEN13633 o alla EN 13637.

Tale verifica verrà svolta dal Direttore Tecnico di IRCCOS attraverso il controllo documentale di Rapporti di Prova e Certificati di costanza della prestazione o eventuali ulteriori documenti tecnici forniti dal Richiedente e necessari ad indentificare univocamente i componenti del kit *porta da impiegare lungo le vie di fuga*. DT valuterà la validità di tali documenti e definirà il campo di applicazione tramite la redazione del DOC 140 "Rapporto verifica capacità di sblocco".

I certificati forniti devono essere emessi da Organismi Notificati e rispondere ai requisiti della ISO/IEC 17065 e del documento NB-CPR/14-627r7 Issuance of certificates under CPR.

Qualora le cerniere e/o i dispositivi di emergenza ed antipanico non risultassero già conformi alle suddette norme, IRCCOS proporrà al Richiedente la valutazione della conformità di tali prodotti mediante il subappalto delle attività di prova ad altro Laboratorio Notificato; il Richiedente dovrà farsi carico di mantenere comunque il controllo della produzione di fabbrica (FPC) e la costanza delle prestazioni per le componentistiche non marcate CE inserite all'interno della propria domanda di Certificazione. La verifica del mantenimento di tali condizioni sarà svolta direttamente da IRCCOS.

Nel caso in cui il Richiedente non fornisca entro trenta (30) giorni la documentazione richiesta da SC, il processo di certificazione verrà interrotto.

7.2.2 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE INIZIALE ALLA FABBRICA

IRCCOS nomina in anticipo gli ispettori incaricati di effettuare l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del piano di fabbricazione e controllo, tenendo conto della loro competenza e della assenza di potenziali conflitti di interessi e ruolo per il compito assegnato.

Gli ispettori a cui IRCCOS affida l'attività di valutazione possono anche non essere dipendenti di IRCCOS, ma quest'ultima resta ugualmente responsabile delle loro attività, nell'ambito dell'attività di valutazione specifica a loro affidata.

Il Richiedente può decidere di ricusare il valutatore incaricato da IRCCOS qualora esistano fondati motivi che possano ledere l'imparzialità dell'operato dell'ispettore presso lo stabilimento. In tal caso IRCCOS selezionerà un'altra risorsa del proprio parco ispettori.

La data della visita ispettiva iniziale sarà concordata con lo stabilimento di produzione da verificare.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il fabbricante s'impegna a fornire a IRCCOS un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da IRCCOS. Il fabbricante s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa del personale incaricato da IRCCOS e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

La valutazione comprende un audit iniziale, durante il quale gli ispettori andranno ad eseguire valutazioni documentali e valutazioni in campo, dettagliate di seguito:

Valutazioni documentali:

- Viene condotta su documenti specifici messi a disposizione di IRCCOS, i quali devono almeno contenere:
 - Un sistema FPC “Piano di Controllo della Produzione” che comprenda procedimenti, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni, nonché l'utilizzo dei risultati per il controllo delle materie prime e di altri materiali o componenti in entrata, delle attrezzature, del processo produttivo e del prodotto;
 - Registrazioni delle ispezioni, delle prove o valutazioni, delle azioni correttive e loro risultati;
 - Documentazione attestante la formazione del personale; una definizione dei ruoli e la definizione dell'incarico responsabile del sistema FPC.
 - Nel caso in cui le cerniere e/o i dispositivi di emergenza ed antipánico non risultassero già certificati, un sistema FPC “Piano di Controllo della Produzione” che preveda tutti i processi di controllo della produzione, verifica e mantenimento delle prestazioni delle cerniere e/o i dispositivi di emergenza ed antipánico.
- IRCCOS, in caso di carenze documentali, può interrompere l'attività di certificazione fino alla loro risoluzione che deve essere oggettivamente e documentalmente dimostrata.

Valutazioni nel reparto di produzione:

- La finalità è quella di verificare l'applicazione dei protocolli definiti a livello documentale. Vengono verificate tutte le procedure atte a garantire il mantenimento delle specifiche richieste, l'organizzazione, le risorse, la pianificazione delle prove e i mezzi tecnici a disposizione del richiedente, in conformità al paragrafo 7.3 della norma di prodotto.

Conclusa l'attività di valutazione, verrà rilasciato da IRCCOS un documento di sintesi sull'attività di ispezione all'interno del quale saranno riportate gli eventuali rilievi (si veda par. 7.3) e un commento finale.

Il Richiedente è tenuto a firmare per accettazione il documento DOC 178 “*Verbale di Ispezione*” al termine della visita ispettiva.

Con riferimento ai rilievi emessi dagli ispettori IRCCOS, eventuali riserve dovranno essere presentate entro tre (3) giorni dall'effettuazione della valutazione.

IRCCOS si impegna a fornire al Richiedente che ha presentato riserva, l'esito della valutazione effettuata, nei termini di accoglimento o meno della riserva stessa, con relative motivazioni.

Tali riserve verranno valutate direttamente dal DT di IRCCOS tramite una verifica dei documenti di ispezione. Se le riserve sono ritenute fondate, la valutazione di DT potrà portare anche alla revisione del “*Verbale di Ispezione*”. L'esito di tale valutazione verrà comunicato entro sette (7) giorni dalla ricezione delle riserve.

Nel caso in cui non siano state comunicate riserve dalla data di consegna del “*Verbale di Ispezione*”, IRCCOS considera accettato tale documento.

I trattamenti, l'analisi delle cause e le azioni correttive dei rilievi riscontrati, indipendentemente dalla loro entità, dovranno essere gestiti dal Richiedente entro i termini indicati da IRCCOS, dandone comunicazione ed evidenza tramite specifico DOC 151 “Piano di gestione rilievi”, entro quindici (15) giorni dalla valutazione. Tale documento è fornito da IRCCOS stessa entro tre (3) giorni dalla valutazione e deve essere inviato alla Segreteria di Certificazione IRCCOS all'indirizzo ispezioni@irccos.com.

L'ispettore incaricato verificherà le proposte di gestione e la Segreteria di Certificazione comunicherà l'esito al Richiedente entro cinque (5) giorni dalla ricezione del piano, con la possibilità di richiedere l'integrazione o la modifica dei trattamenti, analisi delle cause e/o azioni correttive.

La verifica della gestione e dell'attuazione delle azioni proposte verrà svolta dall'ispettore tramite l'analisi delle evidenze oggettive a livello documentale (per quanto possibile), inviate per mail alla Segreteria di Certificazione IRCCOS (ispezioni@irccos.com) entro i tempi di risoluzione preventivamente comunicati.

La Segreteria si impegna a comunicare al Richiedente entro sette (7) giorni dalla ricezione l'esito della verifica documentale.

Nel caso in cui siano rilevate numerose NC (o sussistano condizioni critiche relative allo stato di conformità del FPC in relazione ai requisiti della norma armonizzata di riferimento), ISP può richiedere a DT di valutare la pratica. Anche in questo caso, il Direttore Tecnico di IRCCOS potrà stabilire se organizzare una visita ispettiva supplementare.

Per i rilievi classificati come “OSS”, la verifica delle azioni correttive sarà svolta tramite un’analisi documentale e la loro applicazione sarà verificata nella successiva visita ispettiva prevista da IRCCOS.

Sulla base dei rilievi riscontrati, IRCCOS può anche richiedere una ulteriore valutazione o una valutazione parziale per verificare l’efficacia degli interventi risolutivi disposti dal Richiedente.

IRCCOS si riserva il diritto di sospendere il processo di certificazione nel caso in cui le tempistiche di risoluzione non siano state rispettate e/o gli adeguamenti risolutivi attuati non siano in linea con quanto comunicato preventivamente tramite il “*piano di gestione rilievi*”.

Ulteriori indicazioni riguardo la sospensione del servizio di certificazione sono presenti al par. 11.2.

IRCCOS, su richiesta dell'Autorità Notificante, informa dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della sua Notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

In casi eccezionali (come, ad esempio, verifiche legate alla sicurezza del prodotto a seguito di segnalazioni), visite ispettive supplementari potranno essere eseguite anche senza preavviso.

IRCCOS, qualora dovessero sussistere condizioni particolari dovute a “forza maggiore” (sisma, alluvione, frana, scioperi, lutto nazionale, pandemie, epidemie), che siano in grado di ostacolare il normale svolgimento delle attività di visita presso il Richiedente, si riserva il diritto di svolgere, in accordo con il Richiedente stesso, la suddetta attività da remoto.

Per le modalità di svolgimento, si farà riferimento al documento IAF ID 12:2015 “Principles of remote assessment”.

7.3 Rilievi identificabili in fase di ispezione alla fabbrica

Gli ispettori di IRCCOS possono identificare quattro tipologie di rilievi:

- **Non Conformità di FPC o di Prodotto indicata con NC+ (rilevabile solo in ispezione di sorveglianza)**

La Non conformità di FPC o di Prodotto solitamente pregiudica la sicurezza del prodotto e/o il mancato soddisfacimento dei principali requisiti della norma che impattano direttamente la prestazione del prodotto.

A questa tipologia di rilievo consegue la sospensione della certificazione in essere.

La risoluzione della NC+ verrà valutata documentalmente oppure con visita ispettiva supplementare in campo. La Non conformità di FPC o di Prodotto dovrà essere risolta nei tempi indicati nel Piano Gestione Rilievi e comunque in non più di 90gg (3 mesi).

- **Non Conformità indicata con NC**

Una non conformità è data quando esiste un mancato soddisfacimento (o un parziale soddisfacimento) dei requisiti della norma.

Può determinare il mancato rilascio della certificazione sino a risoluzione della Non conformità.

La risoluzione della NC verrà valutata documentalmente oppure con visita ispettiva supplementare in campo. La NC dovrà essere risolta dal fabbricante nei tempi indicati nel Piano Gestione Rilievi e comunque in non più di 90gg (3 mesi). La mancata risoluzione della NC nei termini specificati comporta la sospensione dell’iter di certificazione o del certificato stesso.

Nel caso in cui in rilievo si ripresentasse durante la visita ispettiva di sorveglianza successiva senza evidenza di trattamento soddisfacente da parte dell’Intestatario, l’Ispettore potrà ripresentare nel verbale di Ispezione lo stesso rilievo incrementandone la gravità, passando da NC a NC+.

- **Osservazione**

L’Osservazione è data quando il soddisfacimento dei requisiti della norma è parziale ma non compromette le prestazioni del prodotto.

Questo tipo di rilievo deve essere gestito dal fabbricante entro i tempi richiesti nel Verbale di ispezione ma non pregiudica il rilascio del certificato. La risoluzione dell'Osservazione verrà valutata documentalmente oppure durante la visita di sorveglianza annuale o, eventualmente durante una visita ispettiva supplementare. L'Osservazione dovrà essere risolta nei tempi indicati nel Piano Gestione Rilievi e comunque in non più di 12 mesi.

Nel caso in cui in rilievo si ripresentasse durante la visita ispettiva di sorveglianza successiva senza evidenza di trattamento soddisfacente da parte dell'Intestatario, l'Ispettore potrà ripresentare nel verbale di Ispezione lo stesso rilievo incrementandone la gravità, passando da OSS a NC.

- **Commento**

Il commento è dato quando si ritiene che una modifica al processo comporti un miglioramento oggettivo.

Questo tipo di rilievo può essere gestito dal fabbricante con un'Azione Preventiva, finalizzata al miglioramento. Può anche non essere gestita ma in tal caso il fabbricante è tenuto a registrarne la motivazione. Il commento viene discusso in fase di visita ispettiva di sorveglianza.

7.4 Rilascio della certificazione

Il rilascio della certificazione è subordinato alla decisione dell'ODC che si occuperà di riesaminare l'intera pratica. L'ODC può decidere di:

- approvare la certificazione, nel caso in cui il trattamento, l'analisi delle cause e le azioni correttive disposte dal richiedente a fronte delle NC indicate dagli ispettori siano state ritenute adeguate ed efficaci;
- richiedere informazioni e dati integrativi o richiedere attività di valutazione supplementari dando comunicazione al Richiedente.

Il rilascio del Certificato è inoltre subordinato alla cessazione di validità di qualsiasi altro certificato che fa riferimento al prodotto oggetto della certificazione di IRCCOS.

Qualunque sia l'esito della valutazione, IRCCOS conserva una copia di tutta la documentazione relativa alla domanda di certificazione e alle valutazioni effettuate.

Nel caso in cui vengano successivamente presentate domande per prodotti simili ad altri già coperti da Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto, spetta ad IRCCOS stabilire se la documentazione fornita possa essere ridotta, nonché l'entità di tale riduzione.

Nel processo di valutazione, IRCCOS può tenere conto di altri certificati già rilasciati per lo stesso richiedente e, conseguentemente, adottare procedure di certificazione parziale.

L'esito dell'attività è comunicato al Richiedente dalla SC tramite l'invio via PEC con l'indirizzo irccos@lamiaptec.it dei seguenti documenti:

- DOC 175 "Certificato di Costanza della Prestazione - EN 14351-1";
- DOC 167 "Delibera di certificazione";
- DOC 166 "Licenza per uso Certificato di Costanza della Prestazione";
- DOC 140 "Rapporto verifica capacità di sblocco".

Per gli Intestatari con sede all'estero, l'esito dell'attività è comunicato al Richiedente dalla SC tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

Per obbligo di legge (D.Lgs. n.106 del 16/06/2017, allegato D), IRCCOS rende di dominio pubblico determinate informazioni all'interno di specifico registro, costantemente aggiornato, disponibile sul proprio sito www.irccos.com, il cui accesso è pubblico.

Le informazioni disponibili sono le seguenti:

- Numero del Certificato di Costanza della Prestazione;
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Breve descrizione del prodotto;
- Norma armonizzata;
- Norma/e di prova

- nome e indirizzo del Fabbricante;
- indirizzo dello stabilimento;
- Data di prima emissione e dell'ultimo aggiornamento del Certificato;
- Status di validità (valido, ritirato, eventuali periodi di sospensione).

7.4.1 USO DEI LOGHI E DEL CERTIFICATO

L'uso del logo di IRCCOS deve essere autorizzato da IRCCOS su richiesta dell'Intestatario del certificato. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione "bianco e nero". L'intestatario deve inviare ad IRCCOS una bozza di come e dove verrà utilizzato il logo. Fatte le dovute verifiche, IRCCOS concederà o meno l'utilizzo del logo limitatamente alle modalità presentate.

L'uso del logo è possibile solo sui documenti ed è vietato apporlo sui prodotti. Può essere utilizzato esclusivamente dal produttore, limitatamente ai prodotti certificati secondo AVCP 1, nei seguenti casi:

- a) brochure pubblicitarie;
- b) cataloghi tecnici;
- c) sito web del produttore;
- d) totem, cartellonistica e materiale fieristico;
- e) presentazioni aziendali.

Ogni altro uso del logo di IRCCOS diverso da quello sopra elencato (ritenendo l'elenco fornito tassativo e non esemplificativo), dovrà essere concordato con IRCCOS stessa, altrimenti sarà considerato improprio. La concessione d'uso del logo di IRCCOS o il riferimento al controllo della produzione e Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del logo di IRCCOS sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) del produttore.

Di ogni documento o oggetto riportante il logo di IRCCOS, deve essere conservata copia o campione a disposizione di IRCCOS o fornita evidenza a semplice richiesta di quest'ultima.

Il produttore è tenuto a segnalare a IRCCOS qualsiasi uso improprio o abuso del logo di cui venga a conoscenza.

Nel caso in cui il produttore abbia più sedi, l'uso del logo di IRCCOS deve essere limitato alle sole sedi ispezionate. Nel caso di documenti comuni, che citano diverse sedi, unitamente al logo deve essere apposta una nota che identifica le sedi valutate da IRCCOS. Il tutto a cura e spese del Richiedente / Utilizzatore.

Nel caso in cui il fabbricante, unitamente al logo IRCCOS, voglia utilizzare il logo ACCREDIA, l'utilizzo del marchio Accredia - ILAC MRA è vincolato da specifici contratti firmati tra Accredia e IRCCOS. Non potrà essere apposto, ad esempio, sui campioni sottoposti a prova, né utilizzato per indicare la certificazione dei materiali ma unicamente associato ai rapporti di prova degli standard accreditati e ai certificati rilasciati da IRCCOS. Per una più completa ed esaustiva definizione per il corretto utilizzo del marchio, e le relative sanzioni in caso di violazione, si rimanda alla lettura del RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia.

Il Certificato di Costanza della Prestazione è redatto in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed al documento GNB-CPR/14/612 Position Paper del 18 agosto 2016. Tale Certificato è utile, al produttore, per l'immissione del prodotto nel mercato europeo.

Il richiedente potrà utilizzare il certificato emesso da IRCCOS limitatamente al campo di applicazione dello stesso come risultante dalla documentazione, dalla licenza e senza creare ambiguità o compromettere l'immagine di IRCCOS.

L'uso dei Certificati è scorretto quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, la qualità, l'origine del Prodotto o quando non avviene in modo conforme al presente Regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del Certificato quando i Prodotti non sono conformi al tipo oggetto del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto e dei Rapporti di Prova, così come rilasciati da IRCCOS.

Il certificato non può essere riprodotto parzialmente dal fabbricante.

L'uso dei Certificati e del Rapporto di Prova è strettamente riservato all'Intestatario e non è né cedibile né trasferibile.

L'elenco dei certificati di costanza della prestazione, validi, sospesi, revocati o ritirati è pubblicato sul sito internet dell'Organismo di Certificazione ed è consultabile da chiunque. L'utilizzatore del Certificato è tenuto a verificare su tale registro lo stato di validità del documento. Il fabbricante non può utilizzare un certificato in stato "sospeso", "revocato" o "ritirato".

7.4.2 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) ED ETICHETTA CE

Sulla base del Certificato di Costanza della Prestazione, l'Intestatario dovrà emettere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) n.574/2014.

La SC richiederà una copia del modello di DoP parzialmente compilato delle seguenti informazioni:

- nome del fabbricante e indirizzo del sito produttivo;
- uso previsto;
- sistema VVCP
- riferimento al Certificato di Costanza della Prestazione;
- Organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;
- prestazione del prodotto oggetto di certificazione.

L'Intestatario potrà redigere DoP specifiche (dimensioni, n. di ante, tipologia di tamponamento, ecc...) in relazione al prodotto oggetto di DoP, purché queste rientrino nei limiti dettati da DT e riportati nella Licenza.

Le DoP progressivamente redatte saranno verificate a campione in fase di Ispezione di sorveglianza (si veda par. 8).

L'Intestatario dovrà emettere anche l'Etichetta CE secondo le indicazioni della norma armonizzata EN 14351-1; il contenuto delle etichette sarà verificato a campione in fase di Ispezione di sorveglianza (si veda par. 8).

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) e l'Etichetta CE dovranno essere redatte e distribuite sul mercato solo successivamente allo svolgimento di tutti i controlli previsti dal FPC, comprese le prove atte a dimostrare la prestazione "*capacità di sblocco*" (si veda par. 8).

8. Mantenimento della certificazione

Per i Prodotti soggetti ai Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione che prevedono la sorveglianza continua della produzione, IRCCOS effettuerà ispezioni di sorveglianza almeno una volta all'anno per accertare il mantenimento dell'efficacia di FPC applicato.

La frequenza delle verifiche potrà essere modificata nel caso in cui ciò sia previsto dalle norme armonizzate di riferimento per un determinato Prodotto.

Le date di effettuazione delle visite di sorveglianza possono essere concordate con una tolleranza di massimo -1/+2 mesi rispetto alla data di sorveglianza prevista dallo schema di certificazione. La prima data di sorveglianza è determinata calcolando i 12 mesi dalla data di prima visita; nel caso di visite di sorveglianza concordate con uno slittamento entro i -1/+2 mesi dalla data prevista, la successiva sorveglianza sarà comunque calcolata a distanza di 12 mesi dalla data di sorveglianza inizialmente prevista. Nel caso in cui la data di effettuazione della visita venga concordata oltre i 10 giorni dalla scadenza dei 12 mesi previsti dallo schema, dovranno essere fornite fondate motivazioni. La data quindi stabilita dovrà essere tassativamente rispettata.

IRCCOS si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare visite supplementari qualora lo ritenesse necessario per motivi tecnici, amministrativi, logistici, economici.

IRCCOS si riserva la possibilità di svolgere le ispezioni di sorveglianza anche senza preavviso.

Alla conclusione della visita FPC verrà rilasciato un documento di sintesi sull'attività di verifica effettuata DOC 178 "*Verbale di Ispezione*".

La gestione dei rilievi e la modalità informativa dell'esito del controllo permanente saranno le medesime descritte al par. 7.2.3 e al par. 7.3 per la fase di prima ispezione con la differenza che, nel caso in cui venga rilevata una NC+, il certificato verrà sospeso (si veda par. 11.2.2).

Anche in caso di gravi NC, IRCCOS può richiedere al fabbricante di sospendere la produzione e la fornitura al mercato del Prodotto oggetto di certificazione, fino alla positiva valutazione delle azioni correttive adottate dal fabbricante stesso. Le spese per tale valutazione sono a carico del fabbricante, previa accettazione del relativo preventivo di IRCCOS.

L'esecuzione delle prove da eseguirsi durante la produzione in conformità alla norma armonizzata è responsabilità dell'Intestatario.

IRCCOS prevede che l'attività di prova destinata alla verifica della prestazione "*capacità di sblocco*" sia svolta in riferimento ai paragrafi 4.2.2.1 e 6.3.2.1 della norma EN 1125 con l'impiego di uno strumento (es. dinamometro) opportunamente identificato e tarato.

Durante le visite ispettive di mantenimento, l'intestatario dovrà mostrare all'ispettore, tra le altre cose, almeno le seguenti informazioni relative alle prove eseguite durante l'ultimo anno di produzione:

- Procedura di prova di riferimento contenuta nel manuale FPC;
- Codice identificativo della porta testata;
- Denominazione commerciale del profilo della porta testata;
- Nome e cognome e firma dell'operatore che ha eseguito la prova;
- Data di esecuzione della prova;
- Luogo di esecuzione della prova;
- Strumento utilizzato per la verifica della capacità di sblocco correlabile al relativo certificato di taratura;
- Risultato di prova e relativa unità di misura (in Kg o N).

Tali informazioni possono essere presentate, ad esempio, all'interno di specifici rapporti di prova o all'interno di registri di controllo legati al FPC.

L'esecuzione delle prove durante la produzione deve essere preferibilmente svolta durante i processi produttivi presso lo stabilimento.

In alternativa, tali prove possono essere eseguite presso il sito di installazione del prodotto (es. in cantiere) nel solo caso in cui parte dei processi di assemblaggio (es. posa vetro) siano svolti presso il sito di installazione.

L'attività di prova non potrà comunque mai essere demandata ad una società terza (es. società incaricata della posa del prodotto in cantiere) ma dovrà essere svolta da personale qualificato della società intestataria della certificazione.

In tutti i casi l'attività di prova dovrà essere opportunamente descritta all'interno della documentazione di FPC.

Alla positiva conclusione del ciclo di sorveglianza annuale, il Certificato verrà mantenuto attivo dall'ODC attraverso la delibera di mantenimento.

L'esito dell'attività è comunicato al Richiedente dalla SC tramite l'invio via PEC con l'indirizzo irccos@lamiappec.it dei seguenti documenti:

- DOC 167 "Delibera di mantenimento della certificazione";
- DOC 175 "Certificato di Costanza della Prestazione - EN 14351-1";
- DOC 166 "Licenza per uso Certificato di Costanza della Prestazione" (solo nel caso di revisione del documento).

Per gli Intestatari con sede all'estero, l'esito dell'attività è comunicato al Richiedente dalla SC tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

9. Rinnovo dell'accordo di certificazione

La validità dell'accordo di certificazione ha una durata di cinque anni. Al termine di questo periodo è necessario che l'Intestatario presenti una nuova Domanda di certificazione.

IRCCOS concede il rinnovo dell'accordo di certificazione a seguito della ripetizione di parte delle verifiche previste per la prima domanda di certificazione, con esito favorevole, da condurre con gli stessi criteri (valutazione iniziale della documentazione, visita ispettiva in Fabbrica).

Il Certificato è mantenuto valido e mantiene la data di prima emissione.

L'Intestatario che non intende rinnovare la certificazione di prodotto deve notificarlo a IRCCOS, evidenziando le motivazioni, mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, con un preavviso di almeno 2 mesi.

10. Modifiche alla certificazione

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali al presente Regolamento di Certificazione o agli specifici Schemi di Certificazione, IRCCOS provvede a:

- informare tutti gli Intestatari e tutti i Richiedenti che hanno depositato “Domanda di Certificazione” e non ancora concluso l’iter di certificazione, della disponibilità sul sito web di IRCCOS della nuova versione del “Regolamento di certificazione”;
- specificare e notificare a Richiedenti e Intestatari interessati la data di entrata in vigore delle modifiche e gli eventuali adeguamenti richiesti, accordando loro il tempo necessario alla loro attuazione e alle conseguenti modifiche sui propri prodotti e processi.

Nel caso in cui non pervenisse nessuna comunicazione in merito da parte degli Intestatari e Richiedenti entro 20 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria di Certificazione, IRCCOS considera accettata tale revisione del Regolamento in ogni suo punto.

Il mancato adeguamento del Richiedente o Intestatario alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all’applicazione dei provvedimenti di sospensione, diniego o revoca della certificazione.

Il Richiedente o Intestatario che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione.

10.1 Modifiche ai prodotti e/o processi e/o documenti

10.1.1 MODIFICHE APPORTATE DALL’INTESTATARIO

L’Intestatario della certificazione deve informare preventivamente IRCCOS in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare ai propri prodotti, al relativo sistema produttivo o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili.

La valutazione delle modifiche viene effettuata dal Direttore Tecnico che comunica all’Intestatario, tramite la SC, le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte.

L’Intestatario dovrà accettare le decisioni di IRCCOS, motivate per iscritto, circa l’eventuale necessità di:

- effettuare valutazioni supplementari;
- richiedere documentazione supplementare.

L’Intestatario che non accetti le decisioni di IRCCOS può rinunciare all’effettuazione delle modifiche e, di conseguenza, proseguire nel percorso di certificazione o mantenere la certificazione stessa nel caso sia già stata ottenuta.

10.1.2 MODIFICHE DELLA SEDE PRODUTTIVA

Così come le modifiche indicate al par. 10.1.1, anche il cambio o l’aggiunta di una o più sedi produttive che interessano il prodotto oggetto di certificazione è considerata una modifica sostanziale che deve essere preventivamente comunicata ad IRCCOS.

La modifica della sede produttiva comporta la sospensione del Certificato.

L’Intestatario dovrà comunicare ufficialmente ad IRCCOS tale modifica e procedere con la richiesta di sospensione volontaria del certificato, come descritto al par. 11.3.

Nel caso in cui tale modifica non verrà comunicata preventivamente, IRCCOS procederà alla sospensione diretta del Certificato (rif. par. 11.2.2).

10.1.3 MODIFICHE SU RICHIESTA DI IRCCOS

Se dovessero emergere delle incongruenze nelle informazioni e nei dati del prodotto oggetto della certificazione (forniti in fase di domanda), IRCCOS richiederà all’Intestatario di ricompilare la parte della domanda (DOC 165 o 165bis) che risulta incongruente.

La valutazione delle modifiche viene effettuata dal Direttore Tecnico di IRCCOS. Nel caso in cui le informazioni comunicate non siano ritenute accettabili, perché tali da variare la valutazione preliminare

della certificazione o tali da influenzare la determinazione dei requisiti di prodotto, IRCCOS provvederà al diniego della certificazione.

Qualora il certificato sia già stato rilasciato, IRCCOS provvederà a revocarlo.

11. Rinuncia, sospensione, diniego e revoca

11.1 Rinuncia

L'Intestatario può rinunciare alla certificazione di prodotto nelle seguenti casistiche:

- per cessazione della fabbricazione dei prodotti certificati;
- alla scadenza della validità dell'accordo tra le parti, notificando e motivando la disdetta in forma scritta;
- qualora l'Intestatario non accetti le nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche apportate da IRCCOS allo Schema di Certificazione;
- qualora l'Intestatario che vorrebbe modificare i propri prodotti certificati o i relativi sistemi produttivi non accetti le decisioni assunte da IRCCOS in merito a tali cambiamenti.
- qualora l'Intestatario che ha modificato i propri prodotti certificati o i relativi sistemi produttivi non accetti le decisioni assunte da IRCCOS in merito a tali cambiamenti.

La rinuncia alla certificazione deve essere notificata a IRCCOS mediante lettera raccomandata o via PEC all'indirizzo irccos@lamiaptec.it. Per gli Intestatari con sede all'estero, la rinuncia alla certificazione dev'essere comunicata a IRCCOS tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

In caso di rinuncia, IRCCOS provvede a:

- notificare ufficialmente all'Intestatario l'annullamento del certificato con lettera raccomandata o via PEC dall'indirizzo irccos@lamiaptec.it;
- aggiornare il registro certificati disponibile sul proprio sito www.irccos.com, il cui accesso è pubblico;
- informare della rinuncia le Amministrazioni competenti e altri organismi notificati secondo EU 305/2011;
- interrompere l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di rinuncia.

Nel caso di rinuncia, il fabbricante si obbliga a:

- cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione IRCCOS: NB1994;
- eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il numero di identificazione di IRCCOS, nonché ogni riferimento ai relativi Certificati;
- cessare ogni utilizzo dei loghi di IRCCOS e di Accredia precedentemente autorizzato;
- in caso di recesso dal contratto, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IRCCOS.

11.2 Sospensione della certificazione da parte di IRCCOS

11.2.1 SOSPENSIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE

IRCCOS per motivi ritenuti gravi e spiegati per iscritto all'Intestatario, ha facoltà di sospendere, per un periodo fino a 12 mesi, il percorso di certificazione, prima del rilascio del certificato. Ad esempio, la sospensione del processo di certificazione può essere applicata nelle seguenti casistiche:

- l'Intestatario non rispetta quanto previsto per l'attuazione delle azioni correttive;
- l'Intestatario non risolve nei tempi previsti una o più NC riscontrate nella visita ispettiva iniziale;
- l'Intestatario contravviene alle prescrizioni del Regolamento di Certificazione o avanza formale richiesta in tal senso a IRCCOS;
- l'Intestatario apporta modifiche rilevanti ai prodotti/sistemi senza la dovuta notifica a IRCCOS o in mancanza di approvazione da parte di questo ultimo;
- l'Intestatario non provvede ad adeguare i propri prodotti/sistemi a nuove disposizioni;
- la portata delle modifiche apportate dall'Intestatario è tale da richiedere un tempo necessario ad IRCCOS (oltre le 2 settimane) per l'esecuzione delle specifiche valutazioni.

- Il richiedente non rispetta (o rispetta parzialmente) gli obblighi finanziari imposti da IRCCOS secondo accordo tra le parti;

11.2.2 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO

IRCCOS per motivi ritenuti gravi e spiegati per iscritto all'Intestatario, ha facoltà di sospendere, parzialmente o integralmente e per un periodo fino a 12 mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione del certificato può essere applicata nelle seguenti casistiche:

- le verifiche di sorveglianza rivelano una o più NC+;
- le verifiche di sorveglianza rivelano carenze rilevanti rispetto ai requisiti indicati nello specifico Schema di Certificazione che, a giudizio di DT, non sono di gravità tale da comportare la revoca della certificazione ma le cui non conformità richiedono tempi di intervento di oltre 3 mesi;
- l'Intestatario non rispetta quanto previsto per l'attuazione delle azioni correttive;
- l'Intestatario non risolve nei tempi previsti una o più NC;
- l'Intestatario non pone rimedio in modo soddisfacente per IRCCOS all'uso improprio del logo di IRCCOS, del Certificato o della Licenza;
- l'Intestatario contravviene alle prescrizioni del Regolamento di Certificazione o avanza formale richiesta in tal senso a IRCCOS;
- l'Intestatario apporta modifiche rilevanti ai prodotti/sistemi senza la dovuta notifica a IRCCOS o in mancanza di approvazione da parte di questo ultimo;
- L'intestatario non comunica preventivamente il cambio o l'aggiunta di una o più sedi produttive che interessano il prodotto oggetto di certificazione;
- l'Intestatario non provvede ad adeguare i propri prodotti/sistemi a nuove disposizioni;
- la portata delle modifiche apportate dall'Intestatario è tale da richiedere un tempo necessario ad IRCCOS (oltre le 2 settimane) per l'esecuzione delle specifiche valutazioni;
- durante la valutazione delle pratiche di certificazione da parte del CSI di IRCCOS siano rilevate non conformità tali da impattare direttamente sulla validità della delibera del Certificato.
- L'Intestatario non rispetta (o rispetta parzialmente) gli obblighi finanziari imposti da IRCCOS secondo accordo tra le parti;

L'Organo decisionale di Certificazione effettua il riesame della pratica, riesaminando tutte le informazioni, deliberando la sospensione.

In caso di sospensione, la SC di IRCCOS ne dà notifica ufficiale all'Intestatario con lettera raccomandata o via PEC dall'indirizzo irccos@lamiappec.it, comunicando anche le condizioni alle quali questa decisione può essere revocata. Per gli Intestatari con sede all'estero, la sospensione della certificazione è comunicata dalla SC tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

IRCCOS informa l'Autorità Notificante della sospensione della certificazione e aggiorna le informazioni disponibili al pubblico (tra cui l'elenco dei prodotti certificati sul sito internet) e le autorizzazioni riguardanti l'utilizzo della Licenza.

IRCCOS sospende l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di sospensione ma il periodo di sospensione della certificazione da parte di IRCCOS viene conteggiato nelle scadenze relative al mantenimento della certificazione del prodotto in oggetto.

IRCCOS è tenuta a fornire alle Amministrazioni competenti, all'Autorità Notificante e ad altri organismi notificati, secondo EU 305/2011, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi.

Nota: gli altri organismi notificati coinvolti sono quelli che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Nota: Per risultati negativi si intendono:

- Sospensione del Certificato da parte di IRCCOS per motivi tecnici;
- Diniego della certificazione per motivi tecnici;
- Revoca del Certificato per motivi tecnici.

A seguito della sospensione del Certificato, l'Intestatario deve:

- Interrompere la produzione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di sospensione;

- Interrompere la commercializzazione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di sospensione;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato oggetto di sospensione;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione.

11.3 Sospensione volontaria della certificazione

IRCCOS ha inoltre facoltà di sospendere, per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 12 mesi, la certificazione concessa nel seguente caso:

- l'Intestatario fa richiesta di sospensione per giustificati motivi tramite lettera raccomandata o via PEC all'indirizzo irccos@lamiapcc.it. Per gli Intestatari con sede all'estero, la sospensione volontaria della certificazione dev'essere comunicata a IRCCOS tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

A seguito della sospensione volontaria del Certificato, l'Intestatario deve:

- Interrompere la produzione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di sospensione volontaria;
- Interrompa la commercializzazione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di sospensione volontaria;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato oggetto di sospensione volontaria;
- cessare ogni utilizzo dei loghi di IRCCOS e di Accredia precedentemente autorizzato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione.

12. Riattivazione della certificazione sospesa

12.1 Riattivazione della certificazione sospesa da parte di IRCCOS

Se l'Intestatario attua le disposizioni poste da IRCCOS entro il termine di durata della sospensione, la certificazione viene riattivata da IRCCOS, dandone comunicazione all'Intestatario; in caso contrario, IRCCOS procederà con la revoca del Certificato o alla riduzione della Licenza in caso di sospensione parziale.

La riattivazione del Certificato è preceduta dai processi di valutazione e decisione sopra descritti e necessari alla conferma della risoluzione della sospensione.

Fermo restando la possibilità da parte di IRCCOS di prevedere una valutazione mediante visita supplementare (nel caso di notizie e/o segnalazioni da parte del mercato di casi di particolare gravità riguardanti l'Intestatario che devono essere approfonditi), la riattivazione del Certificato è dettata da due condizioni necessarie:

- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, sia stata superata la data di scadenza del mantenimento, la riattivazione implica anche l'esecuzione della visita ispettiva di sorveglianza;
- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, non sia stata superata la data di scadenza del mantenimento, allora potrebbe essere sufficiente attuare le disposizioni poste in precedenza da IRCCOS per la riattivazione.

L'Organo decisionale di Certificazione effettua il riesame della pratica, riesaminando tutte le informazioni deliberando la riattivazione.

Confermate le condizioni di riattivazione, IRCCOS informa l'Autorità Notificante e le Amministrazioni competenti della riattivazione della certificazione e aggiorna le informazioni disponibili al pubblico (tra cui l'elenco dei prodotti certificati sul sito internet) e le autorizzazioni riguardanti l'utilizzo del logo di IRCCOS sul prodotto/i oggetto della riattivazione.

12.2 Riattivazione della certificazione sospesa volontariamente dall'Intestatario

Nel caso di sospensione volontaria del Certificato, la riattivazione è concessa a seguito della richiesta da parte dall'Intestatario di riattivare il Certificato.

Fermo restando la possibilità da parte di IRCCOS di prevedere una valutazione mediante visita supplementare (nel caso di notizie e/o segnalazioni da parte del mercato di casi di particolare gravità riguardanti l'Intestatario che devono essere approfonditi), la riattivazione del Certificato è dettata da due condizioni necessarie:

- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, sia stata superata la data di scadenza mantenimento, la riattivazione implica anche l'esecuzione della visita ispettiva di sorveglianza;
- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, non sia stata superata la data di scadenza mantenimento, la riattivazione potrebbe avvenire successivamente alla richiesta formale dell'intestatario.

IRCCOS provvede ad aggiornare il registro certificati disponibile sul proprio sito www.irccos.com, il cui accesso è pubblico.

12.3 Riattivazione della certificazione sospesa nel caso di modifica della sede produttiva

Nel caso in cui la sospensione volontaria sia stata richiesta a IRCCOS per motivazioni riconducibili alla modifica della sede produttiva (rif. par. 10.1.2), la riattivazione del Certificato è subordinata a:

- Invio del DOC 165 alla SC comprensivo di tutte le informazioni riguardanti le nuove sedi produttive;
- Invio di tutta la documentazione a SC relativa al FPC implementato nelle nuove sedi produttive;
- Ispezione completa nella nuova sede produttiva da parte di IRCCOS. Se le sedi produttive oggetto di modifica fossero più di una, IRCCOS dovrà effettuare una visita ispettiva in ognuna di esse prima di poter riattivare il certificato.

La riattivazione del Certificato è preceduta anche dalla revisione dello stesso, che includerà le informazioni relative al nuovo sito produttivo (rif. par. 13).

IRCCOS provvede ad aggiornare il registro certificati disponibile sul proprio sito www.irccos.com, il cui accesso è pubblico.

12.4 Diniego della Certificazione

IRCCOS per motivi ritenuti di particolare gravità e comunicati per iscritto al Richiedente, ha facoltà di negare la certificazione, prima del rilascio del Certificato, senza necessariamente procedere attraverso la procedura di sospensione.

Il diniego della certificazione può avvenire, ad esempio, quando:

- il Richiedente non ottempera alle condizioni poste da IRCCOS per il termine della sospensione del percorso di certificazione;
- il Richiedente non attua azioni correttive sufficienti (o entro i tempi specificati) per la risoluzione di NC riscontrate nella visita ispettiva iniziale;
- le informazioni e i dati comunicati dal Richiedente in fase di domanda di certificazione non sono ritenuti accettabili dal Direttore Tecnico di IRCCOS;
- le informazioni e i dati integrativi richiesti in fase di domanda di certificazione non vengono comunicati entro le tempistiche del presente regolamento;
- la valutazione della prestazione "*Capacità di Sblocco*" (rif. par. 7.2.2) ottiene un risultato negativo;
- il Richiedente non assolve agli obblighi finanziari assunti con il contratto di certificazione con IRCCOS;
- il Richiedente rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti dovuti alle modifiche allo Schema di Certificazione di IRCCOS;
- il Richiedente contravviene agli accordi stipulati con IRCCOS;
- fallimento o cessazione dell'attività del Richiedente.

L'Organo decisionale di Certificazione effettua il riesame della pratica, riesaminando tutte le informazioni deliberando il diniego.

Il diniego della certificazione, con relativa motivazione, viene notificata in modo ufficiale all'Intestatario tramite una delibera di ODC su carta intestata IRCCOS e firmata elettronicamente. La comunicazione è inviata dalla SC di IRCCOS mediante lettera raccomandata o via PEC dall'indirizzo irccos@lamiapcc.it. Per gli Intestatari con sede all'estero, il diniego della certificazione è comunicato dalla SC tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

Successivamente, SC annota il diniego nel registro “Gestione pratiche Certificazioni” indicandone la motivazione e la data della comunicazione.

IRCCOS provvede a sua volta:

- a) ad informare del diniego le Autorità competenti.

IRCCOS è tenuta a fornire alle Amministrazioni competenti, all’Autorità notificante e ad altri organismi notificati, secondo EU 305/2011, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi.

Nota: gli altri organismi notificati coinvolti sono quelli che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Nota: Per risultati negativi si intendono:

- Sospensione del Certificato da parte di IRCCOS per motivi tecnici;
- Diniego della certificazione per motivi tecnici;
- Revoca del Certificato per motivi tecnici.

Il Richiedente, una volta ricevuta la comunicazione di diniego della Certificazione, ha facoltà di ripresentare la domanda dopo un mese dalla data della delibera di diniego.

IRCCOS può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso, compresa la pubblicizzazione tramite organi di stampa e di comunicazione di ogni tipo di diniego della certificazione.

12.5 Revoca della Certificazione

IRCCOS per motivi ritenuti di particolare gravità e comunicati per iscritto all’Intestatario, ha facoltà di annullare la certificazione e di revocare il Certificato senza necessariamente procedere attraverso la procedura di sospensione.

La revoca della certificazione può avvenire, ad esempio, quando:

- l’Intestatario non ottempera alle condizioni poste da IRCCOS per il termine della sospensione della certificazione;
- l’Intestatario non attua azioni correttive sufficienti entro i tempi massimi specificati nella sospensione del certificato (12 mesi) per la risoluzione di NC o di NC di FPC o di Prodotto (NC+) riscontrate nella visita ispettiva di sorveglianza;
- le verifiche di sorveglianza rivelano carenze ritenute critiche rispetto ai requisiti specificati nello specifico Schema di Certificazione;
- le informazioni e i dati comunicati dall’Intestatario non sono ritenuti accettabili (rif. par. 10.1);
- l’Intestatario non assolve agli obblighi finanziari assunti con il contratto di certificazione con IRCCOS;
- l’Intestatario rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti dovuti alle modifiche allo Schema di Certificazione di IRCCOS;
- l’Intestatario che ha modificato i propri prodotti certificati o i relativi sistemi produttivi non accetta le decisioni assunte da IRCCOS in merito a tali cambiamenti;
- l’Intestatario contravviene agli accordi stipulati con IRCCOS;
- l’Intestatario rinuncia formalmente alla certificazione prima o all’atto della scadenza di validità dell’accordo tra le parti;
- fallimento o cessazione dell’attività dell’Intestatario;
- gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo dei Certificati e/o della Licenza;
- comportamenti fraudolenti, dichiarazioni mendaci, false comunicazioni o falsificazione o utilizzo fraudolento di documenti da parte dell’Intestatario, rilevati in fase di visita ispettiva o dei quali IRCCOS ha ricevuto comunicazione da altre fonti;
- l’Intestatario non comunica la volontà di rinnovare, sospendere o rinunciare al Certificato, nei termini stabiliti, a fronte della richiesta di informazioni di IRCCOS a tal riguardo.

L’Organo decisionale di Certificazione effettua il riesame della pratica, riesaminando tutte le informazioni deliberando la revoca.

La revoca del Certificato con la motivazione viene notificata in modo ufficiale all’Intestatario tramite una delibera di ODC su carta intestata IRCCOS e firmata elettronicamente. La comunicazione è inviata dalla

SC di IRCCOS mediante lettera raccomandata o via PEC dall'indirizzo irccos@lamiappec.it e resa pubblica da ODC attraverso la registrazione sul "Registro Certificati" sul sito internet di IRCCOS.

Per gli Intestatari con sede all'estero, il diniego della certificazione è comunicato dalla SC tramite l'invio di una raccomandata online (raccomandata internazionale).

IRCCOS provvede:

- a) ad informare della revoca le Autorità competenti;
- b) interrompere l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di revoca;

IRCCOS è tenuta a fornire alle Amministrazioni competenti e ad altri organismi notificati secondo EU 305/2011 informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi.

Nota: gli altri organismi notificati coinvolti sono quelli che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Nota: Per risultati negativi si intendono:

- Sospensione del Certificato da parte di IRCCOS per motivi tecnici;
- Diniego della certificazione per motivi tecnici;
- Revoca del Certificato per motivi tecnici.

A seguito della revoca del certificato, l'Intestatario deve:

- interrompere la produzione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di revoca;
- interrompere la commercializzazione del prodotto coperto dal Certificato oggetto di revoca;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione;
- cessare ogni utilizzo dei loghi di IRCCOS e di Accredia precedentemente autorizzato.

L'Intestatario, una volta ricevuta la comunicazione di revoca della Certificazione, ha facoltà di ripresentare la domanda dopo un mese dalla data della delibera di revoca.

IRCCOS può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso, compresa la pubblicizzazione tramite organi di stampa e di comunicazione di ogni tipo della revoca della certificazione. Qualora l'Azienda, successivamente all'annullamento del Certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, IRCCOS può adire le vie legali; il foro competente è quello del Tribunale di Varese.

13. Revisione del Certificato

La revisione del certificato può derivare da richiesta dell'Intestatario o da necessità di IRCCOS in caso di modifiche relative a:

- logo, ragione sociale, o indirizzo dell'Organismo di Certificazione;
- nome, indirizzo del Richiedente e/o del fabbricante e/o dell'impianto di fabbricazione;
- nome e/o descrizione e/o codice identificativo del prodotto da costruzione;
- alla norma armonizzata e/o Regolamenti e/o D.lgs di riferimento.

Il certificato è revisionato mantenendo la data di prima emissione e inserendo numero e data di revisione.

13.1 Revisione del Certificato per Estensione o Riduzione

La revisione del certificato è necessaria anche quando esiste l'esigenza di ampliare o ridurre la gamma dei prodotti oppure di estendere o ridurre il campo di applicazione di un prodotto certificato.

L'Intestatario può chiedere di estendere il certificato ad un nuovo prodotto oppure ad un nuovo campo di applicazione del prodotto già oggetto di certificazione. Il prodotto oggetto di estensione deve rispondere agli stessi requisiti specificati e quindi alla medesima norma di prodotto.

La richiesta dovrà provenire dal Richiedente inviando ad IRCCOS una nuova domanda di certificazione (DOC 165), indicando sulla stessa che si tratta di un'estensione di un certificato già in essere.

La gestione della richiesta segue le regole previste al par. 7.1 per la prima domanda di certificazione.

IRCCOS, a seconda del tipo di richiesta, può valutare di eseguire una o più delle seguenti attività:

- Valutazione iniziale relativa alla documentazione inerente all'oggetto dell'estensione;
- Esecuzione di nuove attività di prova (verifiche documentali);

- Visite ispettive supplementari.

Se le valutazioni / prove danno esito positivo:

- nel caso la richiesta di estensione fosse relativa ad un nuovo prodotto, IRCCOS revisiona il Certificato e la relativa Licenza con le nuove informazioni;
- nel caso la richiesta fosse relativa all'estensione del campo di applicazione, IRCCOS modifica la Licenza con le nuove informazioni.

Nel caso il Richiedente voglia procedere alla certificazione di un prodotto con requisiti differenti o voglia certificare un nuovo stabilimento, ricevuta la domanda, sarà necessario eseguire tutto l'iter di certificazione.

Il certificato è revisionato mantenendo la data di prima emissione e inserendo numero e data di revisione.

13.2 Revisione del Certificato per Sospensione/Riattivazione

La revisione del certificato può derivare anche dalla riattivazione di un certificato sospeso.

L'evidenza delle date di sospensione e riattivazione è presente nell'Allegato al Certificato.

IRCCOS emette il rinnovo di validità tramite la modifica dell'Allegato al Certificato che conterrà la data di sospensione e della successiva riattivazione, per ogni prodotto.

Il certificato è revisionato mantenendo la data di prima emissione e inserendo numero e data di revisione.

14. Tariffe

Le tariffe per le attività di valutazione di cui al presente Regolamento sono stabilite dalla Direzione di IRCCOS e indicate nel tariffario IRCCOS in vigore.

In caso di variazione delle tariffe relative alle attività di sorveglianza, queste ultime verranno comunicate al fabbricante, che avrà il diritto di rinunciare a tale sorveglianza, chiedendo esplicitamente di risolvere il contratto. In mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

Tutte le spese per le prove e verifiche sono a carico del fabbricante secondo le tariffe IRCCOS e previa accettazione del relativo preventivo. In caso di mancato rispetto dei pagamenti previsti, previamente approvati, IRCCOS revocherà la validità del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto, fatta salva ogni azione nelle sedi opportune per la salvaguardia dei diritti di IRCCOS.

15. Limiti della Certificazione e Responsabilità

15.1 Obblighi di legge e requisiti cogenti, Responsabilità dell'Organizzazione, Manleva

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono attestazione né garanzia da parte di IRCCOS del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul fabbricante.

Pertanto, il fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e Prodotti e della conformità degli stessi ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere. Il fabbricante s'impegna altresì a tenere indenne IRCCOS ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di IRCCOS in base al presente Regolamento.

15.2 Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IRCCOS dovrà essere avanzato dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo, intendendosi questo quale termine perentorio non prorogabile.

15.3 Contratto

Il contratto che regola i rapporti tra le Parti deve essere redatto in conformità al modello IRCCOS e secondo i prezzi contenuti nel tariffario aziendale, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge le sue attività.

15.4 Comunicazione di informazioni per obbligo di Legge

IRCCOS si riserva la possibilità di comunicare a terzi informazioni riguardanti il prodotto e/o il Richiedente/ Intestatario acquisite durante il processo certificativo, a fronte di disposizioni di legge, fatto salvo il caso in cui fosse vietato.

IRCCOS in tali casi si impegna ad informare il Richiedente/ Intestatario delle informazioni condivise.

IRCCOS garantisce nello svolgimento delle proprie attività e nell'acquisizione di informazioni riservate il rispetto del segreto professionale, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone e quando direttamente richiesta dalle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui IRCCOS svolge la sua attività.

15.5 Reclami

Qualsiasi richiesta da parte di Richiedenti, Intestatari (di Certificati validi, sospesi o revocati), mandatari, distributori, importatori o qualsiasi parte interessata nei confronti del servizio di certificazione di prodotto offerta da IRCCOS, dev'essere inoltrata preferibilmente per mail alla SC (ispezioni@irccos.com).

IRCCOS si impegna ad inviare conferma di ricezione del reclamo entro tre (3) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il reclamo comunicato non verrà gestito dalla stessa persona che è stata coinvolta nelle attività che lo hanno originato, ma da una diversa funzione competente in materia.

IRCCOS si impegna a fornire una risposta quanto più completa ed esaustiva sul tema affrontato entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

15.6 Ricorsi

Fatto salvo quanto previsto dal prossimo paragrafo, in caso di disaccordo con IRCCOS circa un risultato (o giudizio) o circa l'esito della valutazione di conformità, il Richiedente o l'intestatario (di Certificati validi, sospesi o revocati) possono presentare ricorso a IRCCOS entro novanta (90) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di IRCCOS, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso.

La comunicazione dovrà avvenire via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo irccos@lamiaptec.it.

Il Richiedente (o intestatario) dovrà indicare nel testo della mail anche il n° di Certificato di Costanza della Prestazione, Rapporto di Prova, Verbale di Ispezione o domanda di certificazione a cui si fa riferimento nel ricorso.

Il ricorso sarà esaminato dalla funzione di competenza di IRCCOS, che avrà il compito di decidere circa l'accoglimento o meno dello stesso.

IRCCOS si impegna ad inviare conferma di ricezione del ricorso entro tre (3) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il ricorso comunicato non verrà gestito dalla stessa persona che è stata coinvolta nelle attività che lo hanno originato, ma da una diversa funzione competente in materia.

Eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato potranno essere richiesti da IRCCOS al fabbricante. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto al Richiedente (o intestatario) entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Data:

Timbro e Firma per accettazione

15.7 Legge applicabile e foro competente

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente regolamento, IRCCOS avrà la facoltà di adire le vie legali; il foro competente, inderogabile, è quello del Tribunale di Varese.

La legge applicabile è quella dello Stato italiano.

Data:

Timbro e Firma per accettazione